

## Formazione sulla sicurezza, la lettura operativa delle FAQ sull'accordo Stato-Regioni

**L** Guida al Lavoro - Approfondimento | 9 aprile 2026 | n. 14 | di Mario Gallo, Barbara Garbelli

*Le FAQ ministeriali sull'Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025, n. 59, forniscono i primi chiarimenti operativi sulla nuova disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Vengono precisati ambito territoriale dell'accreditamento, requisiti degli attestati, criteri per aule multi ATECO, riconoscimento dei crediti formativi, decorrenza degli obblighi e modalità di erogazione. Le risposte rafforzano un approccio di rigore: validità integrale o nulla della formazione pregressa, esclusioni tassative e centralità della documentazione, con impatti rilevanti per datori di lavoro, formatori e funzioni HR.*

Ministero del Lavoro, FAQ 31 marzo 2026

L'obbligazione formativa che grava sul datore di lavoro, com'è noto, nel corso degli ultimi decenni ha subito un lento e progressivo mutamento nei suoi cardini fondamentali, con rilevanti riflessi sia sul piano della gestione del rapporto di lavoro che su quello delle responsabilità, soprattutto nei casi d'infortunio sul lavoro e di malattie professionali.

In termini sistematici la riforma "copernicana" che ha dato il via a questo processo evolutivo è stata la Direttiva 89/391/CEE che nell'introdurre il rivoluzionario modello prevenzionale della salute e della sicurezza sul lavoro partecipata e organizzata, da un lato ha posto le basi per una ben diversa e più moderna chiave di lettura dell'obbligazione di sicurezza dell'art.2087 cod. civ. mentre, dall'altro, ha portato alla genesi di due complessi apparati normativi – ossia il D.Lgs. 626/1994 e successivamente il cd. "Testo unico" 81/2008 – invero non sempre lineari, con i quali il legislatore ha trasfuso i principi comunitari nell'ordinamento nazionale e forgiato il nuovo paradigma della formazione universalistica, circolare, partecipata, ed efficace.

Da ultimo, poi, con diversi interventi – D.L. 146/2021, D.L. 48/2023 e D.L. 159/2025 – si è voluto renderla ancora più strategica e maggiormente ancorata a requisiti di sostanzialità, di effettività e di qualità, ed è proprio su questa scia che si colloca la recente riforma della disciplina regolamentare in materia, che si è materializzata con l'Accordo Stato – Regioni del 17 aprile 2025, n .59, il quale operando un complessivo riassetto organico ha posto al centro il modello formativo andragogico sviluppato da Malcom Knowles ( ) e l'EQAVET.

Tuttavia, durante questi primi mesi di applicazione delle disposizioni del nuovo Accordo sono state sollevate anche diverse criticità interpretative, rilevanti sia sul piano gestionale che sanzionatorio; pertanto, come riportato nel comunicato pubblicato a fine marzo nella pagina dedicata al nuovo Accordo presente sul sito del Ministero del Lavoro e P.S. in considerazione "...dei numerosi quesiti interpretativi..." pervenuti alla Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, è stato istituito un gruppo interistituzionale - composto da rappresentanti della stessa Direzione Generale, dell'INAIL, dell'INL e delle Regioni – con l'obiettivo di fornire i necessari chiarimenti e garantire l'uniformità interpretativa.

Grazie al lavoro di tale gruppo sono state emanate, quindi, una serie d'importanti FAQ, che forniscono i primi indirizzi utili, sul piano applicativo, su molteplici profili dell'Accordo del 17 aprile 2025, e pongono al centro un aspetto che, invero, appare sempre più trascurato da non pochi addetti "ai lavori": la necessità obiettiva che le disposizioni contenute in tale Accordo siano interpretate correttamente in un'ottica di sistematicità rispetto a quanto prevede la normativa primaria del citato D.Lgs. 81/2008.

Come vedremo sono molteplici i profili che sono toccati nelle cinquantuno FAQ; quelli più significativi, analizzati di seguito nel dettaglio, riguardano l'organizzazione dei corsi, gli aspetti temporali della formazione, il riconoscimento dei crediti, i percorsi abilitanti per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro previste dall'Accordo, la formazione degli addetti negli ambienti confinati e sospetti d'inquinamento, l'efficacia della formazione e la decorrenza del nuovo Accordo.

Invero, a ben vedere, in diversi casi si tratta di quesiti che già trovavano una risposta pressoché immediata leggendo semplicemente, con maggiore attenzione, il testo normativo ma, indubbiamente, queste FAQ appaiono di effettivo aiuto per i datori di lavoro nell'adempiere correttamente all'obbligazione formativa, garantire una maggiore efficacia degli interventi e prevenire possibili contenziosi.

**Accreditamento regionale: la territorialità è un vincolo, non una formalità**

Scendendo nel dettaglio occorre osservare, in primo luogo, che il Ministero ribadisce che l'accreditamento regionale, disciplinato dall'Intesa del 20 marzo 2008, opera esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione o Provincia autonoma che lo ha rilasciato: il soggetto formatore accreditato in Lombardia non può, in forza di quel titolo, erogare formazione presso sedi ubicate in altre Regioni. Chi opera su più territori deve dotarsi di distinti accreditamenti. Diverso il destino degli attestati: una volta rilasciati nel rispetto dell'Accordo n.59/2025, hanno piena validità nazionale. Una distinzione che gli uffici HR delle aziende multi-sede dovrebbero riportare nei capitolati di gara per la selezione dei fornitori.

### **Attestati e autocertificazione**

I requisiti minimi dell'attestato (Parte I, punto 6) sono tassativi: denominazione del soggetto formatore, dati anagrafici del partecipante, tipologia di corso con riferimento normativo e durata, modalità di erogazione, firma del legale rappresentante (preferibilmente digitale), data e luogo. Elementi aggiuntivi — firma del docente, del responsabile del progetto — sono ammessi ma non dovuti. Il codice ATECO non rientra nei requisiti minimi: molti gestionali lo impongono per default generando contestazioni ingiustificate. L'autocertificazione delle associazioni di categoria (Parte I, punto 1.3) non va depositata presso un'autorità centrale ma consegnata al soggetto che richiede il corso ed esibita agli organi di vigilanza su richiesta.

### **Aule multi-ATECO: l'omogeneità prevale sulla categoria**

Il Ministero ammette aule che raggruppano settori simili all'interno della stessa classe di rischio, a due condizioni non negoziabili: mansioni comparabili e contenuti coerenti con i rischi emersi dal DVR: il criterio di aggregazione non è più il codice ATECO, ma l'omogeneità dei rischi specifici. Per i soggetti formatori ciò impone un'istruttoria documentale preliminare da formalizzare in un modulo di ricognizione dei fabbisogni firmato dai committenti.

### **Credito formativo: la soglia dei dieci anni**

Scelta di rigore: il credito formativo dei corsi abilitanti conserva validità solo se accompagnato da aggiornamenti regolari entro dieci anni. Oltre, il titolo decade integralmente: non basta un aggiornamento tardivo, occorre ripetere l'intero percorso. Pertanto, il datore di lavoro che, ad esempio, ha frequentato il corso RSPP-DL nel 2014 – ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 81/2008 – senza rinnovarlo si trova oggi con un attestato privo di efficacia. La regola vale per tutte le figure abilitanti. Entro i dieci anni, invece, l'aggiornamento tardivo riabilita la funzione.

### **Decorrenza della formazione: il mito dei sessanta giorni è tramontato**

La prassi dei sessanta giorni dall'assunzione — eredità dell'Accordo 2011, di dubbia legittimità — è formalmente superata. Il Ministero richiama il comma 4 dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008: quindi la formazione – e l'addestramento ove previsto – deve avvenire al momento della costituzione del rapporto, del cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose; da osservare che, da ultimo, per effetto della novella dell'art. 10, c. 1, lett. b), L. 34/2026, la formazione deve altresì essere erogata in occasione dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro (cfr. art. 37, c. 4, lett. b-bis, D.Lgs. 81/2008).

Il periodo transitorio riguarda, quindi, solo la possibilità di avviare i corsi secondo gli Accordi abrogati, non la decorrenza dell'obbligo.

Al di là delle FAQ, va ricordata, inoltre, una significativa e recente novità normativa sul tema: la Legge 198/2025 (conversione del D.L. 159/2025) ha introdotto l'art. 1-bis che consente ai pubblici esercizi di somministrazione (art. 5, L. 287/1991) e alle imprese turistico-ricettive di concludere la formazione entro trenta giorni dall'assunzione. Deroga settoriale, non estensibile per analogia, che impone di aggiornare le procedure di onboarding.

### **Attrezzature: riconoscimento integrale o nullo**

Sulla formazione pregressa per gli operatori di attrezzature ex art. 73, comma 5, il Ministero esclude integrazioni parziali: se il corso già erogato copre tutti i contenuti del nuovo Accordo, vale, e il quinquennio di aggiornamento decorre dalla data dell'attestato originario; se manca anche un solo contenuto, il corso va rifatto per intero. Sul Caricatore Movimentazione Materiale (CMM) è riconosciuta solo la formazione da gru mobili con contenuti coincidenti, non quella da gru su autocarro o escavatori. Sul carrello telescopico con pala, se l'attrezzatura risultante rientra nelle definizioni dell'allegato II, è richiesta l'abilitazione corrispondente. Sugli escavatori cade la distinzione per massa superiore o inferiore ai 6.000 kg: abilitazione unica, ma i percorsi pregressi non normati dall'Accordo 2012 non sono riconosciuti. Le gru a bandiera sono espressamente escluse dall'obbligo di abilitazione: l'elenco dell'allegato II è tassativo e non estensibile per analogia.

### **Docenti, rapporto 1:6 e modalità**

I requisiti dei docenti richiamano il D.I. 6 marzo 2013, con l'aggiunta della conoscenza tecnica specifica e, per la pratica, di almeno tre anni di esperienza documentata. Il rapporto 1:6 discende/docente si applica esclusivamente alle esercitazioni pratiche del corso, non alla verifica finale, che è sempre individuale e comprende prova pratica e colloquio. Formazione iniziale e aggiornamenti per le attrezzature si svolgono esclusivamente in presenza fisica: non sono ammesse attività in videoconferenza e/o e-learning.

### **Ambienti confinati e modulo cantieri**

I corsi per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Parte II, punto 7) devono concludersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'accordo: i percorsi pregressi sono riconosciuti solo se integralmente conformi ai nuovi contenuti, senza integrazioni; giova ricordare che restano fermi gli obblighi del D.P.R. 177/2011, in affiancamento al nuovo Accordo.

Il modulo aggiuntivo cantieri, previsto per datori di lavoro e dirigenti dell'impresa affidataria (art. 97, c. 3-ter), è facoltativo per ventiquattro mesi: nel periodo transitorio il datore deve comunque dimostrare l'adeguatezza del percorso seguito; trascorso il termine, la conformità ai contenuti dell'Accordo diventa vincolante.

## **Il datore come soggetto organizzatore**

L'esonero dalle indicazioni metodologiche per il datore di lavoro che organizza internamente la formazione si estende anche a preposti e dirigenti: il riferimento al lavoratore va letto alla luce dell'art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, che ricomprende anche queste figure. Per le aziende strutturate che gestiscono in house il ciclo formativo attraverso funzioni HSE, la precisazione conferma un modello già diffuso riducendo il rischio di contestazioni.

## **Datore-RSPP e preposti: transizione e credito**

Il riconoscimento della formazione pregressa per il datore-RSPP include anche i soggetti che l'Accordo 2011 esonerava ex D.M. 16 gennaio 1997 o art. 65, D.Lgs. 626/94. Sul preposto, il Ministero adotta una soluzione graduale: chi ha frequentato il corso oltre due anni prima del maggio 2025 deve completare l'aggiornamento entro dodici mesi; chi è stato formato nei due anni precedenti vede il biennio decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. La formazione del preposto esclude l'e-learning: quindi solo in presenza o in videoconferenza sincrona (VCS) per la parte teorica.

## **Lingua veicolare, VCS e fascicolo del corso**

Sulla lingua veicolare grava una doppia titolarità: il datore verifica la comprensione ex art. 37, cc. 1 e 13; il soggetto formatore, in fase di analisi dei fabbisogni, provvede autonomamente alla verifica e all'eventuale affiancamento di mediatore o traduttore. Una formazione impartita a lavoratore che non comprende la lingua è giuridicamente inefficace ed espone a colpa specifica. Sulla videoconferenza sincrona (VCS), il Ministero scioglie l'apparente contraddizione tra punti 3.2 e 3.5 della Parte IV: regola generale è l'equiparazione alla presenza per la sola parte teorica, ma per ambienti confinati e conduzione di attrezzature ex art. 73 la VCS è esclusa integralmente.

Il fascicolo del corso va custodito per dieci anni presso il soggetto formatore (eventualmente coincidente con il datore). Il tutor d'aula non può coincidere con il docente, è obbligatorio a distanza, consigliato in presenza con più di dieci discenti, e può essere scelto anche tra i dipendenti dell'azienda ospitante.

Inoltre, si precisa che la verifica finale è sempre obbligatoria: l'art. 37 non ammette deroghe tabellari, e quando le modalità non sono specificate spetta al soggetto formatore individuarle garantendo tracciabilità. Le trenta domande previste per il corso lavoratori si riferiscono al corso complessivo, non a ciascun modulo.

## **Entrata in vigore del nuovo Accordo**

Da osservare, infine, che la FAQ n.11 ha per oggetto l'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato - Regioni 59/2025; secondo la risposta fornita la stessa coincide con la data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia 19 maggio 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, L. 69/2009; tale precisazione appare rilevante per la durata del regime transitorio e, in particolare, per la fine del cd. "doppio binario".

## **Una riflessione conclusiva**

Il quadro che emerge dalle FAQ è quello di un Accordo che ridisegna il rapporto tra datore di lavoro, soggetto formatore e organi di vigilanza in una logica di responsabilità documentata.

Le scelte ministeriali — riconoscimento totale o nullo, esclusioni tassative, divieto di integrazioni parziali — rispondono a un'esigenza di certezza applicativa che gli operatori, sommersi per anni da interpretazioni contraddittorie, non possono non apprezzare.

La formazione torna ad essere un atto giuridico, prima ancora che didattico, e come tale va progettata, erogata e documentata.

## Tavola sinottica operativa

| Tema                        | Regola operativa                                                                                                               | Implicazione pratica                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Accreditamento regionale    | Valido solo nella Regione di rilascio; attestati validi su territorio nazionale.                                               | Verificare l'accreditamento per ogni Regione di operatività. |
| Attestati – contenuti       | Requisiti minimi tassativi; ATECO non richiesto; elementi aggiuntivi facoltativi.                                              | Evitare contestazioni per contenuti non dovuti.              |
| Aule multi-ATECO            | Ammesse se mansioni comparabili e rischi omogenei, per settori simili nella stessa classe di rischio.                          | Istruttoria documentale preliminare sui rischi.              |
| Credito formativo – 10 anni | Oltre 10 anni senza aggiornamento il titolo decade integralmente.                                                              | Censimento scadenze abilitazioni storiche.                   |
| Decorrenza formazione       | All'atto di assunzione, cambio mansioni o nuove attrezzature; no 60 giorni.                                                    | Rivedere procedure HR di onboarding.                         |
| Deroga L. 198/2025          | Pubblici esercizi somministrazione e imprese turistico-ricettive: 30 giorni dall'assunzione.                                   | Aggiornare onboarding per i settori interessati.             |
| Verifica efficacia          | In riunione periodica ove obbligatoria; altrimenti modalità di cui al punto 7 Parte IV.                                        | Documentare comunque la valutazione.                         |
| Attrezzature – pregresso    | Riconoscimento integrale o nullo; no integrazioni parziali.                                                                    | Audit di conformità contenutistica.                          |
| CMM                         | Riconosciuta solo la formazione pregressa da gru mobili ex Accordo 2012 con contenuti coincidenti.                             | Escavatori e gru su autocarro non valgono.                   |
| Gru a bandiera              | Escluse dall'obbligo di abilitazione (allegato II tassativo).                                                                  | Nessun corso abilitante richiesto.                           |
| Docenti attrezzature        | D.I. 6 marzo 2013 + conoscenza tecnica; pratica con 3 anni di esperienza.                                                      | Dossier competenze per ogni docente.                         |
| Rapporto 1:6                | Solo per esercitazioni pratiche; verifica finale individuale.                                                                  | Ottimizzazione del corpo docente.                            |
| Modalità attrezzature       | Solo presenza fisica; no VCS, no e-learning.                                                                                   | Nessuna deroga possibile.                                    |
| Tema                        | Regola operativa                                                                                                               | Implicazione pratica                                         |
| Ambienti confinati          | Conclusione entro 12 mesi dall'entrata in vigore; conformità integrale o ripetizione; no VCS su tutto il percorso.             | Verifica puntuale dei programmi.                             |
| Datore organizzatore        | Esonero metodologico esteso anche a preposti e dirigenti interni.                                                              | Conferma dei modelli formativi in house.                     |
| Datore RSPP – pregresso     | Riconosciuti crediti anche per esonerati ex Accordo 2011.                                                                      | Nessuna penalizzazione per esonerati storici.                |
| Preposto – biennio          | Formazione anteriore al maggio 2025: aggiornamento entro 12 mesi dall'Accordo. Formazione successiva: biennio dal maggio 2025. | Pianificazione calendario aggiornamenti.                     |
| Preposto – modalità         | No e-learning;                                                                                                                 | Adeguamento offerta formativa.                               |

|                                 |                                                                                                                             |                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                 | solo presenza o VCS.                                                                                                        |                                                 |
| Lingua veicolare                | Doppia verifica datore di lavoro + soggetto formatore.                                                                      | Procedura formale di accertamento linguistico.  |
| Modulo cantieri                 | Facoltativo per 24 mesi;<br>poi conformità obbligatoria all'Accordo.                                                        | Pianificare transizione entro il termine.       |
| VCS – regola generale           | Equiparata alla presenza per la sola parte teorica.                                                                         | Esclusioni tassative per pratica.               |
| Periodo transitorio – eccezioni | Carroponti, CMM, macchine agricole raccogli-frutta: abilitazione con le nuove regole già nei 12 mesi.                       | Pianificazione anticipata dei corsi abilitanti. |
| Fascicolo del corso             | Custodia 10 anni presso il soggetto formatore.                                                                              | Archiviazione elettronica tracciabile.          |
| Tutor d'aula                    | Obbligatorio nei percorsi a distanza (e-learning e VCS);<br>consigliato in presenza >10 discenti; non coincide con docente. | Separare ruoli in fase di progettazione.        |
| Verifica finale                 | Sempre obbligatoria con verbale;<br>30 domande sul corso lavoratori nel complesso.                                          | Tracciabilità completa dell'esito.              |